



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per la Competitività
Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie
Ufficio XVII

→ Alla So.G.I.N. S.p.A.
Area Disattivazione Bosco Marengo
Via Torino, 6
00184 Roma

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Al Ministero dell'Interno
Dip. Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico, e Difesa Civile
Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico-
Area VI
Via Cavour, 5
00184 Roma

Al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro -
Div. VI
Via Fornovo, 8
00192 Roma

Al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Uff. II
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma

All' ISPRA
Dipartimento Nucleare, Rischio Tecnologico
ed Industriale
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente
Via Principe Amedeo, 17
10123 Torino

OGGETTO: So.G.I.N. S.p.A. - IMPIANTO DI FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DI COMBUSTIBILE NUCLEARE DI BOSCO MARENGO (AL) - TRASMISSIONE DEL D.M. DI AUTORIZZAZIONE ALLA DISATTIVAZIONE.

Si trasmette, in allegato, copia conforme del D.M. 27/11/2008, di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17.03.1995, n. 230 e s.m.i., alla disattivazione dell'impianto di fabbricazione di elementi di combustibile nucleare di Bosco Marengo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ING. FRANCESCO VIOTO

La presente copia composta da n. 22 fogli
è conforme all'originale depositato presso questo
ufficio.

Roma, 10/10/2008
Il Dirigente dell'Ufficio



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per la Competitività

Il DIRIGENTE dell'UFFICIO XVII della DIREZIONE GENERALE per l'ENERGIA
e le RISORSE MINERARIE

VISTA la legge 14.10.1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica;

VISTA la legge 31.12.1962, n. 1860, concernente "Impiego pacifico dell'energia nucleare", modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1965, n. 1704, dalla legge 19.12.1969, n. 1008, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10.05.1975, n. 519;

VISTA la legge 24.04.1975, n. 131, che autorizza la ratifica e l'esecuzione del Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 01.07.1968;

VISTA la legge 07.08.1982, n. 704, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 03.03.1980;

VISTO il decreto legislativo 17.03.1995, n. 230, modificato e integrato dal decreto legislativo 26.05.2000, n. 241, e dal decreto legislativo 09.05.2001, n. 257, recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";

VISTI l'articolo 38 del decreto legislativo 30.07.1999, n. 300, di istituzione dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), nonché il decreto del Presidente della Repubblica 08.08.2002, n. 207, concernente il "Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30.07.1999, n. 300";

VISTA la legge 23.08.1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministro delle Attività Produttive 02.12.2004, recante gli indirizzi strategici ed operativi alla So.G.I.N. S.p.A, ed in particolare la lettera e), del comma 2, dell'articolo 1;

VISTO il decreto legislativo 06.02.2007, n. 52, recante "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane";

VISTA la legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25.06.2008, n. 112, concernente l'istituzione dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per lo svolgimento delle funzioni dell'APAT di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300/99 e s.m.i.;

VISTO il D.M. n. VII-135 del 15.09.1981 con il quale la Fabbricazioni Nucleari S.p.A. è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 51 del D.P.R. n. 185/64, ad esercire l'Impianto di fabbricazione di

elementi di combustibile nucleare sito nel proprio stabilimento di Bosco Marengo (Al.) - di seguito Impianto di Bosco Marengo;

VISTI i DD.MM. VII-153 del 01.02.1982, VII-190 del 20.06.1984, VII-195 del 03.09.1984, VIII-231 del 12.02.1986, VII-234 del 27.02.1986 e VII-265 del 02.02.1988 con i quali sono state apportate successive modifiche nonché proroga al citato D.M. n. VII-135 del 15.09.1981;

VISTO il D.M. XIII- 321 del 08.07.1993, quale ultimo decreto di rinnovo della licenza di esercizio concessa con il D.M. n. VII-135 del 15.09.1981 all'Impianto di Bosco Marengo;

VISTA l'istanza di disattivazione, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 230/95 e s.m.i., presentata dalla Fabbricazioni Nucleari S.p.A. in data 30.07.1996, ed aggiornata in data 18.11.2002 a seguito delle mutate decisioni programmatiche in merito alla gestione di materiale radioattivo in giacenza presso l'Impianto;

VISTO il D.M. n. XIII-404 del 13.04.1999 con il quale la licenza di esercizio dell'Impianto di Bosco Marengo, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 230/95 e s.m.i., è stata modificata estensivamente ed intestata alla FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.A.;

VISTO il D.M. n. XIII-441 del 23.07.2001 di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 1860/62, ad una modifica del lay-out dell'Impianto, finalizzata ad operazioni di smantellamento di apparecchiature;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la sicurezza dei materiali nucleari del 25.06.2003 n. 6 con la quale è stato disposto il trasferimento dalla FN S.p.A. alla So.G.I.N. S.p.A., con efficacia dal 01.07.2003, della titolarità delle licenze e delle autorizzazioni di qualsiasi genere per la gestione delle attività di messa in sicurezza, smantellamento e bonifica dell'Impianto di Bosco Marengo;

VISTA l'istanza di disattivazione, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 230/95 e s.m.i., presentata dalla So.G.I.N. S.p.A. con nota prot. n. 15167 del 01.08.2003 di trasmissione del documento "Impianto di fabbricazione del combustibile FN di Bosco Marengo - Piano Globale di Disattivazione", quale aggiornamento e sostituzione dell'istanza del 18.11.2002;

VISTA la nota prot. n. 0024423 del 10.08.2007, con la quale la So.G.I.N. S.p.A. ha trasmesso l'aggiornamento del Piano Globale di Disattivazione, presentato con l'anzidetta istanza del 01.08.2003, comunicando: - le variazioni avvenute nella configurazione fisica dell'Impianto di Bosco Marengo dopo il completamento nel novembre 2006 delle azioni per l'alienazione delle materie nucleari presenti sul sito; - le variazioni avvenute nell'assetto societario con l'atto del 29.12.2004, sottoscritto da FN S.p.A. e da So.G.I.N. S.p.A., di cessione del ramo d'azienda nucleare da FN S.p.A. a So.G.I.N. S.p.A., a far data dal 01.01.2005, che incorporato in So.G.I.N. ha assunto la denominazione di "Area Disattivazione Bosco Marengo";

VISTA la relazione APAT RIS/FN/01/2008 del 20.06.2008 (prot. n. 21929), redatta ai sensi del comma 2 dell'articolo 56 del decreto legislativo 17.03.1995, n. 230 e s.m.i., oltretutto predisposta tenendo conto delle eventuali osservazioni pervenute dalle Amministrazioni coinvolte, quali Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Piemonte;

TENUTO CONTO che le Amministrazioni sopra dette non hanno manifestato ulteriori osservazioni finali alla relazione APAT RIS/FN/01/2008 sopra detta nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 56 del decreto legislativo 17.03.1995, n. 230 e s.m.i., ad eccezione della Regione Piemonte con nota prot. n. 18523 del 12.08.2008;

VISTA la nota prot. n. 038952 del 18.11.2008 con la quale l'ISPRA, in merito alla sopra citata istanza di disattivazione dell'Impianto di Bosco Marengo, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, tenendo conto delle osservazioni finali della Regione Piemonte del 12.08.2008 sopra citate e sentita, nella seduta del 16.10.2008 la Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17.03.1995, n. 230 e s.m.i., la quale ha raccomandato che:

1. sia previsto un piano operativo anche per la caratterizzazione radiologica del materiale da rilasciare senza vincoli radiologici;
2. al deposito temporaneo di esercizio nell'edificio BLD11 siano applicati gli stessi criteri progettuali e lo stesso livello autorizzativo che si intendono applicare al deposito temporaneo di rifiuti radioattivi da realizzarsi come adeguamento del locale B106;

VISTO il D.M. 24.11.2008 con il quale la So.G.I.N. S.p.A. è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 6 della legge 31.12.1962, n. 1860, all'esercizio della macchina di decontaminazione per pallinatura installata presso l'Impianto di Bosco Marengo;

CONSIDERATO che la So.G.I.N. S.p.A., nell'ambito della strategia complessiva di disattivazione dell'impianto che prevede il rilascio finale del sito privo di vincoli di natura radiologica, ha inteso articolare il Piano Globale di Disattivazione in due fasi, oggetto di due differenti istruttorie, così distinte:

- fase I: relativa alle attività di smantellamento dell'impianto ed alla gestione dei rifiuti già presenti e di quelli che verranno prodotti con le operazioni di smantellamento, incluso l'esercizio del deposito temporaneo dei rifiuti radioattivi;
- fase II: relativa al rilascio del sito privo di vincoli di natura radiologica. Essa prevede il definitivo conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito Nazionale ed il successivo monitoraggio ed eventuale decontaminazione delle aree per il loro rilascio incondizionato;

e che con l'istanza di disattivazione predetta ha chiesto l'autorizzazione per la fase I sopra indicata;

TENUTO CONTO che l'ISPRA nel sopra detto parere ritiene che:

- a) la raccomandazione n. 1 della Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria sia soddisfatta dall'insieme del piano di caratterizzazione radiologica dell'impianto, previsto dalla Prescrizione Gestionale 2.1.2, - contenuta nel Doc. ISPRA-FN-PA-PT-02/08 "Prescrizioni per la disattivazione" che costituisce l'allegato I del presente decreto - e delle procedure gestionali o dei piani operativi relativi alle singole attività di smantellamento nei quali il piano di caratterizzazione si riflette in modo specifico;
- b) la raccomandazione n. 2 della Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria venga soddisfatta attraverso la revisione di un progetto particolareggiato come specificato nell'allegato II del suddetto parere, che costituisce l'allegato II del presente decreto, nell'ambito del quale verranno individuati i criteri progettuali tenendo conto delle specificità del deposito in questione e dei tempi di utilizzo per esso previsti;

RITENUTA giustificata la suddivisione delle operazioni di disattivazione nelle anzidette due fasi, per la mancanza di una soluzione alternativa, entro i tempi previsti per gli interventi sul sito, allo stoccaggio sul sito stesso dei rifiuti radioattivi prodotti;

RITENUTI imprescindibili i vincoli della non idoneità del sito a configurarsi come deposito stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi e l'obiettivo finale del rilascio del sito privo di qualsiasi vincolo radiologico;

DECRETA :

Art. 1

1. La So.G.I.N. S.p.A., con sede legale in via Torino, 6 - 00184 Roma e sede operativa per l'Area Disattivazione Bosco Marengo in via statale 35 bis dei Giovi km 15 - 15062 Bosco Marengo (AL), è autorizzata, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17.03.1995, n. 230 c.s.m.i., alla disattivazione dell'Impianto di Bosco Marengo.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è riferita alla fase I di disattivazione, relativa alle attività di smantellamento dell'impianto ed alla gestione dei rifiuti già presenti e di quelli che verranno prodotti con le operazioni di smantellamento, incluso l'esercizio del deposito temporaneo dei rifiuti radioattivi.
3. L'allegato I e l'allegato II del presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a condizione che:
 - a) tutte le attività di disattivazione vengano condotte nel rispetto delle Prescrizioni per la Disattivazione contenute nel Doc. ISPRA-FN-PA-PT-02/08, costituente l'allegato I del presente decreto, integrate con le prescrizioni relative al D.M. 24.11.2008 di autorizzazione all'esercizio della macchina di decontaminazione per pallinatura e con quelle che in futuro potranno derivare dall'approvazione dei piani operativi e dei progetti di cui alla successiva lettera c);
 - b) la So.G.I.N. S.p.A. svolga le attività in accordo a specifici piani operativi o procedure, da rendere disponibili sull'impianto, nei quali dovranno essere dettagliate le varie operazioni e presentate le valutazioni per gli aspetti di sicurezza e di radioprotezione;
 - c) prima dell'inizio delle relative attività vengano approvati i piani operativi ed i progetti particolareggiati riportati nell'allegato II del presente decreto;
 - d) entro sei mesi dalla data di rilascio del presente decreto, la So.G.I.N. S.p.A. presenti all'ISPRA un aggiornamento del Rapporto Finale di Sicurezza;
 - e) venga trasmesso all'ISPRA il programma di protezione da incendi almeno trenta giorni prima dell'inizio sull'impianto delle attività di cui alla precedente lettera c) o di altre attività che comportino un incremento del rischio d'incendio;
 - f) venga trasmessa, con periodicità annuale ed in prima applicazione entro il 31 gennaio del 2010, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dell'Interno, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, all'ISPRA ed alla Regione Piemonte, una relazione sullo stato di avanzamento delle attività: al fine di consentire il confronto delle operazioni previste con quelle realizzate, deve essere presentato alle medesime amministrazioni, entro 6 mesi dalla data del presente decreto, un programma temporale delle attività;

Art. 2

1. Le prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1, possono essere modificate dall'ISPRA, sulla base di specifica istanza della So.G.I.N. S.p.A., sia in funzione del venir meno dei presupposti tecnici per la relativa osservanza, sia in funzione della messa in servizio di nuovi sistemi svolgenti funzioni rilevanti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.


Art. 3

1. Per la II fase di disattivazione dell'Impianto di Bosco Marengo, relativa al rilascio del sito privo di vincoli di natura radiologica e il definitivo conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito

Nazionale ed il successivo monitoraggio ed eventuale decontaminazione delle aree per il loro rilascio incondizionato, la So.G.I.N. S.p.A. deve presentare, entro 6 mesi dall'entrata in esercizio del Deposito Nazionale suddetto, apposita istanza ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 230/95 e s.m.i.

Roma, 27 NOV. 2008

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ING. ARNALDO VIOTO



Allegato I

Doc. ISPRA-FN-PA-PT-02/08

ISPRA

**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale**

**Impianto di fabbricazione del combustibile
di Bosco Marengo (AL)**

PRESCRIZIONI PER LA DISATTIVAZIONE

Novembre 2008

INDICE

1. GENERALITÀ.....	3
1.1 Identificazione e localizzazione dell'impianto.....	3
1.2 Definizioni.....	3
1.3 Modifica e revoca delle prescrizioni	5
2. PARTE I - PRESCRIZIONI GESTIONALI.....	5
2.1 Documentazione tecnica.....	5
2.1.1 Norme di sorveglianza.....	5
2.1.2 Piano di caratterizzazione radiologica dell'impianto	5
2.1.3 Procedure di Sorveglianza.....	6
2.1.4 Programma di Protezione dagli incendi	6
2.1.5 Programma di Garanzia della Qualità	6
2.1.6 Rapporti di caratterizzazione.....	6
2.1.7 Rapporti Informativi Annuali.....	6
2.1.8 Rapporto Finale di Sicurezza.....	6
2.1.9 Registri delle attività.....	6
2.2 Gestione della sorveglianza	8
2.3 Esecuzione delle attività di disattivazione.....	8
2.4 Sorveglianza fisica della radioprotezione.....	8
2.5 Sorveglianza Ambientale.....	8
2.6 Personale addetto alla supervisione ed al controllo.....	8
2.7 Interventi in caso di incendio.....	8
2.8 Gestione dei Rifiuti radioattivi	9
2.9 Allontanamento dei materiali solidi dall'impianto.....	9
2.9.1 Allontanamento incondizionato di materiali metallici	9
2.9.2 Riuso e demolizioni di edifici, allontanamento incondizionato di detriti costituiti da materiali cementizi	10
2.9.3 Allontanamento incondizionato di altri materiali.....	10
2.9.4 Ulteriori condizioni e modalità per l'allontanamento	10
2.10 Sostituzione di componenti di impianto	11
2.11 Operazioni straordinarie	11
2.12 Personale all'interno del sito	11
3. PARTE II - PRESCRIZIONI TECNICHE.....	11
3.1 Ventilazione.....	11
3.2 Antincendio	12
3.2.1 Sistema di rivelazione e segnalazione incendio	12
3.2.2 Sistema di intervento in condizioni di incendio	12
3.2.3 Dotazioni antincendio.....	12
3.3 Alimentazioni elettriche	13
3.3.1 Alimentazione elettrica esterna	13
3.3.2 Diesel generatore	13
3.3.3 Diesel generatore antincendio	13

3.4	Sistemi di monitoraggio radiologico degli scarichi	13
3.4.1	Linea di scarico effluenti aeriformi	13
3.4.2	Linea di scarico effluenti liquidi.....	14
3.5	Sistema interfonico	14
3.6	Strumentazione meteorologica per l'emergenza	14
3.7	Scarichi radioattivi.....	14
3.7.1	Effluenti liquidi	14
3.7.2	Effluenti aeriformi	15

1. GENERALITÀ

1.1 Identificazione e localizzazione dell'impianto

Le presenti prescrizioni si riferiscono all'ex impianto di fabbricazione degli elementi di combustibile cd in particolare alle attività di disattivazione.

Detto impianto si trova nel terreno recintato di proprietà della So.G.I.N. S.p.A., sito nel Comune di Bosco Marengo, in Provincia di Alessandria, le cui coordinate geografiche sono:

Longitudine: 8° 44' 41" Est di Greenwich

Latitudine: 44° 49' 39".

1.2 Definizioni

PRESCRIZIONE

Nell'accezione usata nel presente documento, la Prescrizione è una disposizione emanata quale parte integrante del Decreto Ministeriale di autorizzazione alla disattivazione dell'impianto. Le prescrizioni riguardano argomenti correlati con la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria e si dividono in Prescrizioni Gestionali e Prescrizione Tecniche.

PRESCRIZIONI GESTIONALI

Le Prescrizioni Gestionali stabiliscono le modalità di gestione delle attività di impianto.

PRESCRIZIONI TECNICHE

Le Prescrizioni Tecniche attengono al controllo dei parametri fisici dell'impianto ed alla funzionalità dei sistemi rilevanti per la sicurezza.

ENUNCIATO

E' la parte di Prescrizione Tecnica che:

- per ogni parametro fisico impone un limite;
- per ogni sistema ne richiede l'operabilità.

APPLICABILITÀ

È la parte della Prescrizione Tecnica che definisce le condizioni dell'impianto alle quali essa si applica.

CONDIZIONI OPERATIVE

Condizione operativa 1	Attività di decontaminazione c/o smantellamento precedenti lo smantellamento della ventilazione.
Condizione operativa 2	Attività svolte durante e successivamente allo smantellamento e/o decontaminazione del sistema di ventilazione.

AZIONE

E' la parte di una Prescrizione Tecnica che definisce il provvedimento correttivo da adottare qualora si verificano situazioni in contrasto con l'Enunciato.

Qualora la Prescrizione Tecnica fissi dei tempi di intervento, è consentito non intraprendere l'azione (o sospenderla) se le condizioni corrette si ripristinano entro il margine temporale concesso. Qualora per cause di forza maggiore il Titolare dell'autorizzazione non possa ripristinare le

condizioni richieste entro il margine temporale concesso, è tenuto a darne pronta notifica all'ISPRA.

Una Prescrizione Tecnica si intende rispettata nel caso in cui, pur non essendo verificate le condizioni riportate nell'Enunciato, sia stato dato corso a quanto contenuto nell'Azione.

NORME DI SORVEGLIANZA

Le Norme di Sorveglianza stabiliscono il tipo e la periodicità delle verifiche atte a dimostrare il rispetto delle Prescrizioni Tecniche. In esse vengono individuati:

- per i parametri fisici: le modalità e le frequenze di misura,
- per i sistemi: il tipo e la frequenza delle prove di operabilità.

Le Norme di Sorveglianza sono attuate mediante l'esecuzione di Procedure di Sorveglianza del Manuale di Operazione.

OPERABILITÀ

Un sistema (o componente) è definito operabile se la prova periodica, condotta secondo le indicazioni fornite dalle Norme di Sorveglianza e dalla Procedure di Sorveglianza, ha avuto esito positivo.

Tali requisiti, una volta verificati nell'ambito di una prova di sorveglianza, possono considerarsi mantenuti fino allo scadere dell'intervallo di prova relativo, salvo eventuali evidenze contrarie.

La condizione di cui sopra non è sufficiente se sul sistema sono stati operati interventi di manutenzione. In tale evenienza dovrà essere stabilito caso per caso l'insieme delle prove necessarie e sufficienti per dichiarare operabile il sistema.

PROGETTO PARTICOLAREGGIATO PER LA DISATTIVAZIONE

Progetto da presentare all'ISPRA per la realizzazione di nuove opere necessarie alle attività di disattivazione dell'impianto, in conformità con il decreto autorizzativo per la disattivazione. Il formato ed i contenuti di detti progetti devono essere conformi a quanto indicato, per quanto applicabile, nella Guida Tecnica n. 4.

PIANO OPERATIVO

Il piano operativo di una attività di disattivazione è un documento od una raccolta di documenti, tipici delle fasi esecutive della disattivazione o di adeguamenti a strutture che comportano modifiche minori, inteso a caratterizzare l'attività ed a seguirne progressivamente l'evolversi. Esso deve comunque raccogliere, in forma organica e facilmente consultabile, tutta quella documentazione che viene prodotta nell'ambito del previsto processo di progettazione e di esecuzione.

Esso deve contenere:

- gli elementi informativi sulle attività che devono essere noti a tutte le Organizzazioni coinvolte nell'attività stessa o, laddove necessario, nel relativo controllo, affinché l'attività sia effettivamente svolta nel rispetto dei principi, degli obiettivi, dei criteri, dei limiti, delle condizioni e dei vincoli posti negli atti autorizzativi;
- le analisi di sicurezza e di radioprotezione associate alle specifiche attività;
- tutti i riferimenti temporali e le sequenze operative che consentono di effettuare la vigilanza da parte dell'ISPRA;
- qualora le attività possono essere suddivise in porzioni distinte e temporalmente susseguenti, esso deve contenere il resoconto del raggiungimento degli obiettivi intermedi per quelle porzioni concluse.

PROGRAMMA DI PROTEZIONE DAGLI INCENDI

Contiene le linee guida per la valutazione del rischio incendi e per la definizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio per ogni attività rilevante ai fini della sicurezza nucleare e della radioprotezione durante la disattivazione.

PIANO DI CARATTERIZZAZIONE RADIOLOGICA DELL'IMPIANTO

Riporta le procedure e le metodologie di misura dirette ed indirette dei materiali radioattivi, il piano di campionamento nelle diverse arce per la definizione dell'inventario, le tecniche di misura e la strumentazione utilizzate nonché la struttura dei rapporti di caratterizzazione dell'impianto da aggiornare in funzione del progresso delle attività di smantellamento.

1.3 Modifica e revoca delle prescrizioni

Salvo quando espressamente indicato nelle singole prescrizioni, le presenti prescrizioni tecniche e gestionali potranno essere modificate dall'ISPRA, sulla base di specifica istanza del titolare dell'autorizzazione, sia in funzione del venir meno dei presupposti tecnici per la relativa osservanza, sia in funzione della messa in funzione di nuovi sistemi svolgenti funzioni rilevanti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.

2. PARTE I - PRESCRIZIONI GESTIONALI

L'attuazione delle prescrizioni gestionali è regolata da apposite procedure che devono essere rese disponibili all'ISPRA prima della loro applicazione.

2.1 Documentazione tecnica

La documentazione tecnica, di riferimento dell'impianto, è costituita da:

- Manuale di Operazione;
- Norme di Sorveglianza;
- Piano di caratterizzazione radiologica dell'impianto;
- Procedure Gestionali;
- Procedure di Sorveglianza;
- Programma di protezione dagli incendi;
- Programma di Garanzia della Qualità;
- Rapporti di caratterizzazione iniziale, intermedia e finale;
- Rapporti Informativi Annuali;
- Rapporto Finale di Sicurezza;
- Registri delle attività
- Regolamento d'Esercizio.

2.1.1 Norme di sorveglianza

Le Norme di Sorveglianza, nonché le eventuali successive modifiche, devono essere approvate dall'ISPRA prima della loro applicazione.

2.1.2 Piano di caratterizzazione radiologica dell'impianto

Il Piano di caratterizzazione radiologica dell'impianto deve essere approvato dall'ISPRA.

2.1.3 Procedure di Sorveglianza

Le Procedure di Sorveglianza, emesse a fronte delle Norme di Sorveglianza, ed i relativi aggiornamenti, devono essere trasmessi all'ISPRA almeno 30 giorni prima della relativa applicazione.

2.1.4 Programma di Protezione dagli incendi

Il Programma di Protezione dagli Incendi deve essere mantenuto aggiornato e, per ogni area di impianto ove si svolgono attività connesse alla disattivazione, deve essere aggiornata l'Analisi di Rischio da Incendi.

2.1.5 Programma di Garanzia della Qualità

Tutte le attività rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e protezione sanitaria, devono essere eseguite in regime di Garanzia della Qualità.

A tal fine, il titolare dell'autorizzazione deve presentare all'ISPRA, per approvazione, un Programma di Garanzia della Qualità (PGQ).

Tale PGQ deve specificare anche le modalità per la conservazione dei dati di impianto, nonché le modalità di riciclo dell'esperienza operativa.

Il titolare dell'autorizzazione deve curare l'efficacia di detto PGQ, anche attraverso l'esecuzione di un proprio programma di verifiche ispettive. Detto PGQ e le sue successive revisioni devono essere approvati dall'ISPRA.

2.1.6 Rapporti di caratterizzazione

I Rapporti di caratterizzazione dovranno essere emessi a seguito dell'avanzamento delle attività di disattivazione con tempistiche che dovranno essere approvate dall'ISPRA.

2.1.7 Rapporti Informativi Annuali

I Rapporti informativi devono contenere un analitico e motivato giudizio del Titolare sull'esperienza di esercizio e manutenzione dello stabilimento nonché riportare i risultati della sorveglianza ambientale all'esterno dello Stabilimento. Devono essere emessi con cadenza annuale e trasmessi all'ISPRA.

2.1.8 Rapporto Finale di Sicurezza

Il Rapporto Finale di Sicurezza dovrà essere aggiornato a seguito dell'avanzamento delle attività di disattivazione secondo modalità che dovranno essere approvate dall'ISPRA.

2.1.9 Registri delle attività

Per le attività che vengono svolte sull'impianto devono essere tenute le registrazioni indicate in Tabella 1, le cui modalità dovranno essere precisate in specifiche procedure richiamate dal Programma di Garanzia della Qualità.

Tabella 1

REGISTRAZIONE	DESCRIZIONE
Registro delle prove periodiche.	Su tale registro sono riportati i risultati delle prove periodiche eseguite per adempiere alle presenti prescrizioni.
Registro delle operazioni di manutenzioni sui sistemi rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e della radioprotezione.	Tale registro contiene le relazioni degli interventi di manutenzione effettuati sui sistemi rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e della radioprotezione, con indicazione dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> - descrizione dell'operazione, - indicazioni delle parti sostituite o riparate, - causa del guasto (se nota), - conseguenze del guasto (se note) sul funzionamento del sistema.
Registro delle Esercitazioni di emergenza.	Contiene la descrizione e le risultanze delle esercitazioni di emergenza interna.
Registro del Collegio dei Delegati alla Sicurezza dell'Impianto.	Contiene l'indicazione di quanto concerne la composizione e l'attività (verbali) del Collegio stesso.
Registro sistemi antincendio.	Contiene le risultanze delle verifiche sui sistemi antincendio dell'impianto.
Registro Rifiuti Solidi radioattivi.	Contiene le indicazioni, per ogni contenitore, dei dati necessari a caratterizzare il rifiuto (origine, tipologia, contenuto in attività, massima intensità di esposizione a contatto del contenitore).
Registro materiali allontanati.	Contiene i dati relativi ad ogni allontanamento: tipo di materiale, provenienza, quantità, misure effettuate, livelli di contaminazione rilevati, autorizzazioni al rilascio, vettore utilizzato, destinazione finale.
Registro degli scarichi.	Contiene i dati aggiornati relativi a tutti gli scarichi degli effluenti liquidi ed acriforni nell'ambiente esterno, atti a caratterizzare gli scarichi ai fini della dimostrazione dell'avvenuta osservanza dei limiti stabiliti nella formule di scarico.

Prot. n. 0037605 del 09/12/2008 - Doc. AZIENDALE - stampato da Biagiotti Bruno Pag. -<PageNumber> *** Copia di Archivio - Riproduzione Vietata***

2.2 Gestione della sorveglianza

Le prove, le misure e le verifiche relative ai sistemi operabili devono essere eseguite secondo le modalità previste dalle Procedure di Sorveglianza ed in accordo a quanto contenuto nelle Norme di Sorveglianza.

Qualora, in via eccezionale, una prova, misura o verifica non possa essere eseguita in accordo alla relativa Norma di Sorveglianza, ovvero possa essere eseguita entro la massima tolleranza temporale dalla scadenza, deve essere data comunicazione ad ISPRA, corredata da una descrizione delle cause e dei provvedimenti correttivi intrapresi al fine di garantire, comunque, il rispetto della prescrizione.

2.3 Esecuzione delle attività di disattivazione

Le attività rilevanti per la sicurezza nucleare e per la radioprotezione devono essere oggetto di specifici progetti particolareggiati e Piani Operativi, di cui al Decreto di Autorizzazione alla Disattivazione, da sottoporre all'approvazione dell'ISPRA.

Inoltre tutte le attività esecutive di disattivazione, anche quelle non riconducibili ai Progetti di Disattivazione ed ai Piani Operativi di cui al Decreto di Autorizzazione, devono comunque essere condotte sulla base di Piani Operativi. Il programma di emissione di detti Piani Operativi ed i suoi aggiornamenti devono essere forniti all'ISPRA in tempo utile per l'esecuzione della propria vigilanza.

2.4 Sorveglianza fisica della radioprotezione

La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti deve essere assicurata sulla base di uno specifico "Programma della Sorveglianza Fisica della Radioprotezione" redatto a cura dell'Esperto Qualificato dell'impianto.

Tale Programma deve essere aggiornato dall'Esperto Qualificato dell'impianto a seguito di modifiche dello stato dell'impianto o di particolari condizioni operative.

2.5 Sorveglianza Ambientale

Lo stato della radioattività dell'ambiente circostante il sito, derivante dagli scarichi radioattivi effettuati dall'impianto, deve essere tenuto sotto controllo mediante un "Programma di Sorveglianza della Radioattività Ambientale" approvato dall'ISPRA.

I risultati della sorveglianza ambientale devono essere documentati e comunicati ad ISPRA nel Rapporto Informativo Annuale.

Il programma di sorveglianza della radioattività ambientale deve in particolare prevedere le misure, da effettuare prima dell'inizio delle attività per le quali sono previsti piani operativi sottoposti ad approvazione, atte a definire lo stato iniziale di riferimento che costituisca oggetto di un rapporto specifico da trasmettere all'ISPRA.

2.6 Personale addetto alla supervisione ed al controllo

L'impianto deve essere sempre presidiato da personale in grado di effettuare tutte le attività di supervisione richieste e di attivare le procedure di emergenza.

Il personale addetto ai controlli dei sistemi e componenti operabili durante le attività di disattivazione deve essere addestrato secondo modalità documentate.

2.7 Interventi in caso di incendio

L'impianto deve disporre di una squadra per gli interventi in caso di incendio.

Il personale appartenente a tale squadra deve essere addestrato. Devono essere effettuate, con periodicità semestrale, esercitazioni di addestramento per interventi in caso di incendio. Con la stessa frequenza deve essere verificato il corretto funzionamento dei mezzi antincendio della squadra.

2.8 Gestione dei Rifiuti radioattivi

I rifiuti radioattivi devono essere raccolti, selezionati, caratterizzati, condizionati e/o trattati, immagazzinati e contabilizzati sulla base di specifiche procedure.

Il loro immagazzinamento in locali adibiti a deposito avverrà secondo le modalità individuate in appositi documenti di progetto approvati dall'ISPRA. Lo stato dei contenitori deve essere verificato periodicamente secondo modalità e frequenze che dovranno essere approvate dall'ISPRA.

2.9 Allontanamento dei materiali solidi dall'impianto

L'allontanamento (riuso, riciclo) di materiali solidi attivati o contaminati per effetto delle pratiche svolte nell'impianto è soggetto alle prescrizioni da 2.9.1 a 2.9.4, di seguito riportate. Ai fini dell'allontanamento debbono essere rispettati, in quanto applicabili, sia i livelli di concentrazione di massa che quelli di concentrazione superficiale.

2.9.1 Allontanamento incondizionato di materiali metallici

L'allontanamento incondizionato dei materiali metallici deve rispettare i seguenti livelli di concentrazione di massa (Bq/g) e superficiali (Bq/cm²) rispettivamente per il riutilizzo diretto e per il riciclo di materiali metallici:

Radionuclide	Riutilizzo diretto (Bq/cm ²)	Riciclo (Bq/cm ²)	Riutilizzo/Riciclo (Bq/g)
α - emettitori*	0,1	0,1	1

Ogni partita di materiale metallico allontanato dall'impianto deve essere accompagnata da apposita documentazione che dimostri la rispondenza del materiale stesso alle condizioni per l'allontanamento stabilite dalla presente prescrizione.

Per quanto riguarda il riciclo mediante fusione dei materiali metallici, l'esercente deve assicurare, mediante l'inserimento di apposite clausole nei contratti di conferimento dei materiali stessi a soggetti qualificati, una miscelazione almeno in ragione di 1 a 10 con materiale metallico di diversa origine.

* Ai fini dell'allontanamento di materiali metallici, per α -emettitori si intende l'insieme dell' U-238 e dell' U-235, con i relativi radionuclidi figli, così come indicati nelle rispettive righe della tabella 1-2 dell'Allegato I del D.L.vo n. 230/1995 e successive modifiche (Th-234, Pa-234m; Th-231) e dell'U-234, nonché degli altri eventuali radionuclidi generati dal decadimento dell'U-238 e dell'U-235 non compresi tra quelli sopra indicati

2.9.2 Riuso e demolizioni di edifici, allontanamento incondizionato di detriti costituiti da materiali cementizi

Per il riutilizzo incondizionato degli edifici, la demolizione dei medesimi e l'allontanamento incondizionato dei detriti devono essere rispettati i seguenti livelli di concentrazione di massa e superficiali

Radionuclide	Riutilizzo di edifici	Demolizioni di edifici	
	(Bq/cm ²)	Superficie (Bq/cm ²)	Detriti (Bq/g)
α - emettitori	0,1	1	0,1
Altri prodotti di decadimento dell'U-238 e dell'U-235 diversi da Tabella I-2 Allegato I D.L.vo n. 230/1995	0,1	0,1	0,1

2.9.3 Allontanamento incondizionato di altri materiali

Per l'allontanamento incondizionato di altri materiali, cioè materiali diversi dai metalli e dai detriti costituiti da materiali cementiti devono essere rispettati e seguenti livelli in concentrazione di massa:

Radionuclide	Altri materiali Concentrazione di massa (Bq/g)
α - emettitori	0,1
Altri prodotti di decadimento dell'U-238 e dell'U-235 diversi da Tabella I-2 Allegato I D.L.vo n. 230/1995	0,01

2.9.4 Ulteriori condizioni e modalità per l'allontanamento

In ogni caso, devono essere soddisfatte le condizioni e le indicazioni tecniche delle Pubblicazioni europee RP 89, RP 113 e RP 122 Part 1, ed in particolare per i livelli di allontanamento di cui ai paragrafi 2.9.2 e 2.9.3 quelle riguardanti le modalità di computo delle concentrazioni, anche in presenza di miscele di radionuclidi, ai fini del rispetto dei criteri di non rilevanza radiologica.

Prot. n. 0037605 del 09/12/2008 - Doc. AZIENDALE - stampato da Biagiotti Bruno Pag. <PageNumber> *** Copia di Archivio - Riproduzione Vietata***

2.10 Sostituzione di componenti di impianto

La sostituzione di componenti dell'impianto rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria deve essere eseguita con componenti di caratteristiche non inferiori a quelle originarie.

2.11 Operazioni straordinarie

Eventuali operazioni straordinarie, sia per aspetti operativi che di manutenzione, legate ad esigenze di carattere contingente e rilevanti per la sicurezza nucleare e la protezione radiologica, devono essere notificate all'ISPRA con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto all'inizio delle operazioni. Nel caso in cui si verificano situazioni in cui siano richiesti interventi non differibili, i provvedimenti del caso possono essere adottati dopo aver acquisito il parere favorevole del Collegio dei Delegati alla Sicurezza dell'Impianto ed effettuata la "Pronta notifica" ad ISPRA, entro 24 ore.

2.12 Personale all'interno del sito

All'interno del sito può essere stabilmente presente solo personale incaricato di attività connesse alle operazioni di disattivazione e di gestione dell'impianto o di supporto ad esse.

3. PARTE II - PRESCRIZIONI TECNICHE

3.1 Ventilazione

Il sistema di ventilazione deve essere operabile.

APPLICABILITÀ

Condizione operativa 1.

AZIONE

In caso di inoperabilità del sistema di ventilazione non possono essere eseguite operazioni su impianti e/o sistemi contaminati.

La perdita del confinamento dinamico comporta l'immediata sospensione di tutte le operazioni che danno luogo a risospensione di radioattività e l'attivazione del Responsabile di Impianto, per mettere in atto gli eventuali controlli da effettuare e regolamentare l'accesso del personale nei locali interessati.

APPLICABILITÀ

Condizione operativa 2.

Il confinamento dinamico nelle aree dove sono in corso le attività di smantellamento della ventilazione deve essere garantito da sistemi in grado di assicurare il rilascio attraverso punti di scarico monitorati.

AZIONE

La perdita del confinamento dinamico comporta l'immediata sospensione di tutte le operazioni che danno luogo a risospensione di radioattività e nello stesso tempo di avvertire il Responsabile di Impianto, per mettere in atto gli eventuali controlli da effettuare e regolamentare l'accesso del personale nei locali interessati.

Prot. n. 0037605 del 09/12/2008 - Doc. AZIENDALE - stampato da Biagiotti Bruno Pag. -<\$PageNumber> *** Copia di Archivio - Riproduzione Vietata***

3.2 Antincendio

3.2.1 Sistema di rivelazione e segnalazione incendio

Per ciascuna zona di impianto protetta dal sistema rivelazione e segnalazione incendio, tale sistema deve essere operabile.

APPLICABILITÀ

Condizione operativa 1 e 2.

AZIONE

In caso di inoperabilità, in una determinata zona d'impianto, del sistema di rivelazione e di segnalazione incendio, sospendere ogni attività in tale zona e ripristinare l'operabilità del sistema nel più breve tempo possibile.

Nel transitorio di ripristino del sistema, l'eventuale ripresa delle attività nella zona interessata è subordinata ad un'analisi di rischio opportunamente documentata che valuti, in funzione del rischio di incendio nell'area, la possibilità di ripresa delle attività e le misure di protezione alternative da adottare.

3.2.2 Sistema di intervento in condizioni di incendio

La rete idranti deve essere operabile.

APPLICABILITÀ

Condizione operativa 1 e 2.

AZIONE

Con un numero di idranti inferiori al numero minimo richiesto, ristabilire tale numero nel più breve tempo possibile.

Nel transitorio sospendere ogni attività nella zona interessata. La ripresa delle attività è subordinata all'attuazione di interventi alternativi commisurati al rischio.

3.2.3 Dotazioni antincendio

Negli spazi allo scopo dedicati devono essere disponibili e funzionanti i mezzi di estinzione mobili previsti e la dotazione della squadra antincendio.

APPLICABILITÀ

Condizione operativa 1 e 2.

AZIONE

In caso di rilevata indisponibilità ripristinare le dotazioni nei tempi strettamente tecnici.

Nel transitorio, nella zona interessata da carenza, devono essere sospese le attività nella zona interessata.

3.3 Alimentazioni elettriche

3.3.1 Alimentazione elettrica esterna

La linea di alimentazione elettrica esterna deve essere disponibile e le apparecchiature per la relativa distribuzione operabili.

APPLICABILITÀ

Condizione operativa 1 e 2.

AZIONE

In assenza di alimentazione elettrica esterna sospendere le attività di decontaminazione e smantellamento.

3.3.2 Diesel generatore

Il diesel generatore deve essere operabile.

APPLICABILITÀ

Condizione operativa 1 e 2.

AZIONE

Con il gruppo diesel generatore non operabile ristabilire l'operabilità nel più breve tempo possibile.

Se l'indisponibilità perdura oltre le 24 ore mettere in atto sistemi alternativi per garantire il funzionamento dei sistemi rilevanti per la sicurezza dell'impianto e per la radioprotezione.

3.3.3 Diesel generatore antincendio

Il diesel generatore antincendio deve essere operabile.

APPLICABILITÀ

Condizione operativa 1 e 2.

AZIONE

Con il gruppo diesel generatore non operabile, ristabilire l'operabilità nel più breve tempo possibile.

Se l'indisponibilità perdura oltre le 24 ore sospendere le attività operative.

3.4 Sistemi di monitoraggio radiologico degli scarichi

3.4.1 Linea di scarico effluenti aeriformi

Quando la ventilazione è in servizio, il monitoraggio degli effluenti radioattivi aeriformi scaricati ai camini deve essere operabile.

APPLICABILITÀ

Condizione operativa 1 e 2

AZIONE

Qualora il sistema di monitoraggio risulti temporaneamente fuori servizio, si deve procedere nel minor tempo possibile al ripristino delle normali condizioni di funzionamento. Nel frattempo devono essere effettuati adeguati controlli sostitutivi con le modalità stabilite dall'Esperto Qualificato o, in sua assenza, dal Responsabile di Fisica Sanitaria in turno di reperibilità.

3.4.2 Linea di scarico effluenti liquidi

Lo scarico di qualsiasi effluente radioattivo liquido nell'ambiente esterno dell'impianto, deve essere soggetto ad un regime di autorizzazioni scritte da parte del responsabile di Fisica Sanitaria o di un suo sostituto a ciò appositamente delegato.

Tutte le operazioni di scarico nell'ambiente esterno di effluenti radioattivi liquidi devono essere svolte sotto la diretta responsabilità del Responsabile di Impianto ed i risultati delle misure devono essere riportati nel registro delle attività di cui alla Prescrizione 2.1.9.

Le autorizzazioni allo scarico degli effluenti radioattivi liquidi devono essere concesse sulla base dei risultati di analisi effettuate su campioni rappresentativi degli effluenti da scaricare, in modo da assicurare il rispetto della Prescrizione di cui al punto 3.7.1.

Deve essere tenuta, a cura del responsabile di Fisica sanitaria, la registrazione aggiornata di tutti gli scarichi liquidi radioattivi effettuati nell'ambiente esterno all'impianto, con le indicazioni dell'effluente scaricato e di altri elementi utili a caratterizzare gli scarichi stessi.

3.5 Sistema interfonico

Il sistema interfonico deve essere operabile.

APPLICABILITÀ

Condizione operativa 1 e 2

AZIONE

In caso di inoperabilità del sistema interfonico, provvedere il ripristino nel più breve tempo possibile e mettere in atto misure sostitutive predefinite.

3.6 Strumentazione meteorologica per l'emergenza

La strumentazione meteorologica deve essere operabile.

APPLICABILITÀ

Condizione operativa 1 e 2

AZIONE

In caso di inoperabilità della strumentazione dovranno essere assicurati adeguati mezzi sostitutivi di controllo meteorologico.

3.7 Scarichi radioattivi

3.7.1 Effluenti liquidi

Lo scarico degli effluenti liquidi radioattivi deve avvenire, nel rispetto delle seguenti limitazioni globali:

- Scarico annuale: 6 kg U_{TOT} ; 478 MBq
- Scarico trimestrale: 3 kg U_{TOT} ; 239 MBq
- Scarico giornaliero: 0,6 kg U_{TOT} ; 48 MBq

APPLICABILITÀ

Condizione operativa 1 e 2

AZIONE

Qualora si raggiunga il 40% di uno qualsiasi dei limiti di scarico dare informativa all'ISPRA.

3.7.2 Effluenti aeriformi

Lo scarico degli effluenti radioattivi aeriformi nell'ambiente esterno deve avvenire nel rispetto delle seguenti limitazioni globali:

- Scarico annuale: 90 g U_{TOT} ; 7 MBq
- Scarico trimestrale: 45 g U_{TOT} ; 3,5 MBq
- Scarico settimanale: 9 g U_{TOT} ; 0,7 MBq

APPLICABILITÀ

Condizione operativa 1 e 2

AZIONE

Qualora si raggiunga il 40% di uno qualsiasi dei limiti di scarico dare informativa all'ISPRA.

Elenco dei Progetti Particolareggiati di Disattivazione e dei Piani Operativi da sottoporre ad approvazione

A. Piani Operativi da sottoporre all'approvazione dell' ISPRA

- Piano Operativo per lo smantellamento dei servizi ausiliari (ventilazione, drenaggi, vasca di decontaminazione);
- Piano Operativo per la gestione dei rifiuti radioattivi presenti nel BLD8;
- Piano Operativo per la gestione delle attività di trattamento e condizionamento dei rifiuti.

B. Progetti Particolareggiati di Disattivazione (da approvare secondo la procedura ex art.41 del D.L.vo n. 230/1995 e successive modifiche)

- Progetto Particolareggiato per l'attività di adeguamento del BLD11 a stazione di buffer provvisoria;
- Progetto Particolareggiato per l'adeguamento del locale B106 a deposito temporaneo di rifiuti radioattivi.